



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella camera di consiglio del 15 marzo 2023

composte dai magistrati:

- Dott. Vincenzo PALOMBA - Presidente  
Dott.ssa Fabia D'ANDREA - Consigliere  
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario (*relatore*)  
Dott. Antonio MARSICO - Referendario

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO**  
**STATO DI ATTUAZIONE FINALE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO**  
**FINANZIARIO PLURIENNALE**  
**(art. 243-*quater*, comma 6 e 7, TUEL)**

\*\*\*

Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2, e 119 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*";

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "*Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42*";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "*Meccanismi sanzionatori e*

*premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;*

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”;*

Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea-Legge europea 2013-bis;*

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, avente ad oggetto *“Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”;*

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 21 dicembre 2012, n. 16, e del 10 aprile 2018, n. 5, recanti *“Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza”;*

Viste le deliberazioni al riguardo precedentemente assunte da questa Sezione;

Viste le note presidenziali di convocazione delle indicate Camera di consiglio, tenuta da remoto;

Udito il relatore, Dott. Fabio Campofiloni;

#### **PREMESSO CHE**

Con le delibere consiliari n. 4, n. 6 e n. 10 del 2013, la Provincia di Ascoli Piceno aveva avviato un percorso di risanamento dei propri squilibri di bilancio, mediante l’adozione, nel rispetto della procedura prevista dagli artt. 243-*bis* e ss. TUEL, di un apposito piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), di durata decennale (2013-2022), più volte rimodulato e riformulato nel corso della sua vigenza ed in scadenza al 31.12.2022.

In occasione dell’ultimo monitoraggio effettuato da questa Sezione sul suo stato di attuazione (v. Corte conti, sez. contr. Marche, del. 28 giugno 2022, n. 80/PRSP) era stata rilevata la permanenza di importanti fattori di squilibrio strutturale, palesati sia dal costante andamento negativo degli equilibri di bilancio, soprattutto quelli di parte corrente, sia dalla cronica persistenza di fortissime tensioni di cassa (esprese dall’ingente importo di vincoli non ricostituiti e/o anticipazioni di tesoreria non restituite o solo formalmente restituite al termine dell’esercizio). Sicché, in attesa della definitiva rendicontazione dell’esercizio 2021 e dell’imminente scadenza del PRFP (fissata al 31.12.2022), la Provincia di Ascoli Piceno veniva quindi invitata ad adottare, entro il termine di residuale durata del PRFP, tutte le necessarie

iniziative per il duraturo ripristino degli equilibri di bilancio, soprattutto della gestione di parte corrente, nonché per la reale ed effettiva ricostituzione dei vincoli sulle giacenze di cassa e la restituzione integrale e non meramente formale delle anticipazioni ordinarie di tesoreria, richiamando altresì l'attenzione su quanto stabilito dall'art. 243-*quater*, comma 7, TUEL, ai sensi del quale *“il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso”*, comporta l'automatica applicazione della procedura di c.d. *“dissesto guidato”*, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 149/2011 e all'art. 243-*quater*, comma 6 e 7, TUEL.

Successivamente, in data 24.10.2022, l'ODR faceva pervenire a questa Corte la propria relazione sullo stato di attuazione del PRFP relativamente al I semestre 2022, lamentando il grave ritardo con cui l'Ente aveva fatto (in data 17.10.2022) pervenire (dopo numerosi solleciti) la necessaria documentazione ed il rilascio delle necessarie informazioni.

Indi, in data 19.12.2022, questa Sezione avviava la propria attività istruttoria sullo stato di attuazione del PRFP, a tal fine assegnando all'Ente un consueto termine di 30 giorni per evadere le richieste e far pervenire le proprie risposte alle osservazioni formulate dalla Corte. In data 26.01.2023, la Provincia di Ascoli Piceno chiedeva una proroga di ulteriori 30 giorni del suddetto termine, in ragione di riferite difficoltà incontrate dalle competenti strutture, nel frattempo impegnate anche nella predisposizione dei dati di preconsuntivo dell'esercizio 2022, a loro volta propedeutiche all'approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025. La proroga veniva concessa fino al 28.02.2023.

Nel frattempo, a mezzo p.e.c. del 09.02.2023, l'ODR riferiva della propria *“attuale impossibilità ad effettuare, in maniera compiuta, la propria relazione”* sullo stato di attuazione definitiva del PRFP (ossia, relativamente al semestre conclusivo del 2022), non avendo ancora ricevuto dall'Ente le necessarie informazioni e la necessaria documentazione, nonostante, ancora una volta, i ripetuti solleciti inviati. A giustificazione del ritardo veniva addotta la concessione della suddetta proroga al 28.02.2023 del termine inizialmente concessa da questa Corte per evadere le richieste di chiarimenti istruttori precedentemente formulate (in data 19.12.2022) in merito alle risultanze del II semestre 2021 e del I semestre 2022 sullo stato di attuazione del PRFP, senza tuttavia esplicitare le ragioni per cui la ritardata risposta ai quesiti autonomamente formulati dalla Corte in ordine allo stato di attuazione del PRFP relativamente al II semestre 2021 ed al I semestre 2022 dovrebbe impedire o, quantomeno, ostacolare l'ODR nel relazionare altrettanto autonomamente sullo stato di attuazione definitiva (II semestre 2022) del PRFP.

Successivamente, in data 28.02.2023, l'Ente ha evaso, entro il termine assegnato, le suddette richieste di chiarimenti, in risposta ai quesiti posti dalla Corte in data 19.12.2022.

Con successiva p.e.c. del 08.03.2023, l'ODR riferisce che, a seguito di "*colloqui intercorsi con il responsabile del settore economico finanziario dell'Ente*" risulta "*ormai prossimo a completamento il Riaccertamento dei Residui 2022*", in vista dell'approvazione, entro la fine di aprile, del rendiconto dell'esercizio 2022. Riferisce altresì che "*l'approvazione del rendiconto fornirà al Collegio un quadro definitivo della situazione della Provincia di Ascoli Piceno al 31 dicembre 2022 consentendo così la redazione di una relazione certamente più completa e puntuale rispetto a quella che sarebbe possibile redigere oggi, in mancanza di detta documentazione*" e, pertanto, "*ritenendo opportuno esprimersi sulla scorta dei dati definitivi dell'esercizio 2022*", il medesimo ODR chiede "*di poter fruire di un corrispondente differimento del termine per la produzione e la consegna della propria relazione (di chiusura del decennale Piano di riequilibrio)*".

#### **CONSIDERATO CHE**

La motivazione posta dall'ODR a sostegno della propria richiesta di ulteriore differimento del termine per la presentazione della propria relazione conclusiva sullo stato di attuazione del PRFP non appare condivisibile.

Attendere l'approvazione del rendiconto (prevista per la fine di aprile) per presentare la suddetta relazione conclusiva (che l'art. 243-*quater*, comma 6, TUEL avrebbe imposto venisse inviata entro il 31 gennaio 2023), oltre a procrastinare eccessivamente il termine fissato dalla legge, determinando un intollerabile ulteriore rallentamento delle successive attività di controllo demandate alla Corte, renderebbe altresì il contenuto della suddetta relazione conclusiva pressoché indistinguibile e coincidente, *in parte qua*, con le considerazioni che il medesimo ODR sarebbe comunque chiamato a svolgere all'interno della relazione sulla gestione allegata al rendiconto, nella quale potranno comunque, se del caso, essere forniti dati più aggiornati rispetto a quelli provvisoriamente riportati nella relazione conclusiva, il cui scopo non è, infatti, quello della corretta determinazione dei saldi di bilancio e dei risultati della gestione al termine dell'esercizio (finalità assoluta, invece, dal rendiconto), quanto piuttosto quello di fornire, per esigenze di carattere *lato sensu* cautelari, il celere e quanto più concomitante possibile riscontro del buon esito delle misure di risanamento *illo tempore* pianificate o, viceversa, del perdurare di fattori di squilibrio strutturale che le misure varate non sono state capaci di riassorbire. Lo stringente contingentamento delle tempistiche di monitoraggio dello stato di attuazione del piano e del raggiungimento degli obiettivi

(intermedi e finali) di risanamento risponde, quindi, all'esigenza di evitare che il perdurare dei fattori di squilibrio strutturale, che le misure varate non sono state in grado di riassorbire, possano ulteriormente peggiorare la già gravemente deteriorata situazione finanziaria complessiva dell'ente ed ostacolarne, anziché agevolarne, il definitivo risanamento.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per le Marche,

**INVITA**

l'Organo di revisione della Provincia di Ascoli Piceno a presentare entro e non oltre il giorno 25.03.2023, la propria relazione sullo stato di attuazione definitiva (II semestre 2022) del PRFP, con l'avvertenza che, in caso di ulteriore ritardo, la decisione verrà assunta allo stato degli atti e delle informazioni disponibili o altrimenti reperibili;

**SOLLECITA**

fin da subito, la tempestiva approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022, completo di tutti i relativi allegati, nonché il celere inserimento in BDAP, nel più breve tempo possibile, dei dati relativi al bilancio di previsione 2023-2025, ivi compresi quelli attinenti al risultato di amministrazione presunto (preconsuntivo) al 31.12.2022, e l'adempimento dei correlati obblighi di pubblicazione della documentazione concernente il bilancio di previsione 2023-2025 nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale della Provincia;

**DISPONE**

che la presente deliberazione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 33/2013, venga trasmessa, in via telematica, al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio ed all'Organo di revisione economico-finanziaria della Provincia di Ascoli Piceno, nonché al Ministero dell'interno ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Così deliberato nella camera di consiglio del 15 marzo 2023.

Il Relatore

Fabio Campofiloni

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 16 marzo 2023

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente